



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”* e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante la *“Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante *“Completamento della riforma della struttura dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante *“Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*;

VISTA la Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18;

VISTA la Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, recepita in Italia con il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;

VISTO il piano decennale presentato dalla Commissione europea il 3 marzo 2021, recante la *“Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030”*, volta a garantire la piena partecipazione alla società e al mondo del lavoro delle persone disabili;

VISTO il Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027, presentato dalla Commissione europea il 28 giugno 2021, volto a garantire sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);

VISTO il piano europeo per la lotta contro il cancro del 3 febbraio 2021 della Commissione Europea (COM (2021)44) nel quale si prevedono misure di politiche attive volte a facilitare l'integrazione sociale e il reinserimento lavorativo delle persone affette da patologie oncologiche;

VISTO il "*Piano Oncologico nazionale: documento di pianificazione e indirizzo per la prevenzione e il contrasto del cancro 2023 – 2027*", recante indicazioni per il miglioramento della qualità della vita e per il reinserimento sociale dei malati e dei lungoviventi oncologici e dei guariti dal cancro;

VISTA la legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*" che ai sensi dell'articolo 1, comma 324 ha istituito il «Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU»;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 novembre 2021, con il quale è stato adottato il Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, tipologia "riforma", intervento "1.1 Politiche attive del lavoro e formazione";

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 e recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", e, in particolare, l'articolo 88, comma 1, istitutivo del "Fondo Nuove Competenze";

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 14 dicembre 2021 recante l'adozione del «Piano nazionale nuove competenze» (PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 307 del 28 dicembre 2021;

VISTO il decreto interministeriale 30 marzo 2024, recante il "*Piano Nuove Competenze – Transizioni*" che aggiorna e integra il Piano nuove competenze del decreto ministeriale 14



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute

dicembre 2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 24 maggio 2024;

VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, recante *"Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro"*, di istituzione dell'Assegno di inclusione quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro;

VISTO l'articolo 12 del medesimo decreto-legge di istituzione del Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate;

VISTO il DPCM 22 novembre 2023, n. 230, recante il *"Regolamento di riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e degli Uffici di diretta collaborazione"*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e, in particolare, l'articolo 28, comma 1, che prevede, tra l'altro, che la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;

VISTO l'articolo 39-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 secondo cui il responsabile dei processi di inserimento in ambiente di lavoro delle persone con disabilità *"predispone, sentito il medico competente della propria amministrazione ed eventualmente il comitato tecnico di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, gli accorgimenti organizzativi e propone, ove necessario, le soluzioni tecnologiche per facilitare l'integrazione al lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti ragionevoli di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216"*;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i., recante *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"*;

VISTA la legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante *"Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche"*;

VISTO l'articolo 4, comma 2 della legge 7 dicembre 2023, n. 193 secondo cui *"Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di*



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute

pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 41 del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, possono essere promosse, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, eguaglianza di opportunità nell'inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi”;

VISTO il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”;

VISTO l'avviso pubblico dell'11 ottobre 2024 adottato per acquisire, ai sensi del citato articolo 4, comma 2, della legge 7 dicembre 2023, n. 193, le manifestazioni di interesse delle organizzazioni di pazienti oncologici iscritte al RUNTS interessate a partecipare alla procedura di adozione del decreto interministeriale;

CONSIDERATO che in risposta al sopracitato avviso pubblico sono pervenute al Ministero del lavoro e delle politiche sociali manifestazioni di interesse da parte di quattro organizzazioni di pazienti oncologici che hanno inteso partecipare alla procedura finalizzata all’adozione del decreto interministeriale;

CONSIDERATO, inoltre, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha invitato le predette quattro organizzazioni a prendere parte all’incontro del 13 novembre 2024 al fine di esprimere le proprie osservazioni e proposte per la promozione di specifiche politiche attive volte ad assicurare a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica eguaglianza di opportunità nell'inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi;

TENUTO CONTO delle osservazioni e delle proposte pervenute dalle suddette organizzazioni durante l’incontro del 13 novembre 2024, e nello specifico, dell’interpretazione data all’espressione “*persone che sono state affette da una patologia oncologica*” la quale contempla una platea di destinatari che include sia i soggetti che, ai sensi della legge 7 dicembre 2023, n. 193



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute

sono da considerarsi guariti dal cancro, sia quelli che, pur in assenza di evidenza attuale di malattia, non possono ancora essere dichiarati guariti;

RITENUTO, pertanto, di dover adottare iniziative di sensibilizzazione volte a promuovere la conoscenza e le modalità di fruizione di interventi di politiche attive volte ad assicurare ad ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica eguaglianza di opportunità nell'inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi;

DECRETA

Articolo 1
(Destinatari)

1. In attuazione delle disposizioni richiamate in premessa e, in particolare, dell'articolo 4, comma 2, della legge 7 dicembre 2023, n. 193, il presente decreto individua quali destinatari delle specifiche misure di politiche attive tutti coloro che siano stati affetti da patologia oncologica ai sensi della legge 7 dicembre 2023, n. 193.
2. Agli effetti del presente decreto, sono considerate "persone guarite da patologie oncologiche", sia i soggetti dichiarati guariti dal cancro sia i soggetti che, pur in assenza di evidenza attuale di malattia, sono sottoposti a trattamenti prolungati (trattamenti adiuvanti o di follow up); condizione che non consente di ritenere malati i soggetti ma non permette ancora di essere dichiarati guariti.

Articolo 2
(Le misure specifiche di politica attiva del lavoro)

1. I destinatari di cui all'articolo 1 sono considerati soggetti in condizione di fragilità e, in quanto tali, sono ricompresi tra i beneficiari delle seguenti misure di politica attiva:
 - a. Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (Programma GOL), destinato, ai sensi del par. 5, dell'allegato A, del decreto interministeriale del 5 novembre 2021 anche ai "lavoratori fragili o vulnerabili,



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute

indipendentemente dalla presenza di un sostegno al reddito”, ai quali è riservato uno specifico percorso di servizi denominato “Percorso 4 Lavoro ed inclusione”;

- b. Fondo Nuove Competenze, disciplinato dall’articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che incrementa l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato di lavoro. Gli interventi del Fondo Nuove Competenze hanno a oggetto il riconoscimento di contributi finanziari in favore di tutti i datori di lavoro privati – anche a partecipazione pubblica ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – che hanno stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro destinati a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori;
- c. Assegno di Inclusione (ADI), misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa rivolta ai nuclei familiari con componenti fragili, segnatamente, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48: i minori, over 60, persone con disabilità, persone in condizioni di svantaggio seguite dai servizi sociosanitari;
- d. Supporto per la formazione e il lavoro, misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate rivolto a persone occupabili (cioè abili al lavoro), di età compresa tra i 18 e i 59 anni, che non rientrano nei criteri previsti per l’ADI, ma che si trovano in condizioni di fragilità economica o rischio di esclusione sociale. La misura determina l’accesso per l’interessato ad un beneficio economico quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa;
- e. Accomodamenti ragionevoli, come definiti dall’articolo 2 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, dall’articolo 5 della Direttiva 2000/78/CE, recepita in Italia con il



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute

decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 nonché dall'articolo 5-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotto dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, che consistono nelle modifiche e adattamenti necessari e appropriati, che non impongono un onere sproporzionato o eccessivo, da adottare su richiesta della persona disabile o in condizione di fragilità, per garantire il godimento effettivo e tempestivo, su base di uguaglianza con gli altri, dei diritti civili e sociali.

I destinatari di cui all'articolo 1 hanno diritto agli accomodamenti ragionevoli per garantire un lavoro dignitoso, inclusivo e compatibile con la loro salute. I datori di lavoro, previa integrazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e sentito il medico competente di cui all'articolo 38 dello stesso decreto legislativo, sono tenuti ad adottare misure che permettano ai lavoratori di rientrare o permanere nel posto di lavoro, conciliare le esigenze di cura con l'attività lavorativa ed evitare discriminazioni.

Articolo 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività di cui al presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Roma,

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Marina Elvira Calderone

IL MINISTRO
DELLA SALUTE
Orazio Schillaci



Firmato digitalmente da
CALDERONE MARINA ELVIRA
C = IT
O = MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI



ORAZIO
SCHILLACI
18.12.2025
12:03:44
GMT+01:00